

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri	Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta	Membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Dott.Comm. Leopoldo Varriale	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 15 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, che è titolare dal dicembre 2005 di un'apertura di credito in c/c di € 80.000,00, in data 16 gennaio 2010, ha inviato una nota di reclamo all'intermediario nella quale ha contestato l'ammontare degli interessi addebitati nel 2° semestre 2009.

In dettaglio, ha fatto presente che la banca, in sede di liquidazione delle competenze al 31 dicembre 2009, ha calcolato interessi al tasso del 9,50%, addebitando l'importo di € 2.577,20.

Nel precisare, poi, che l'utilizzo del fido è avvenuto sempre nel limite stabilito, il ricorrente ha fatto presente che il tasso da prendere in considerazione è pari al 5,50% "in base al quale gli interessi a [suo] debito ammontano a 1.492,07 euro". Il ricorrente ha pertanto richiesto l'accredito della differenza di € 1.085,14 con valuta pari alla data di addebito.

E' stato, infine, specificato che analogo errore si era già verificato in occasione della chiusura dell'estratto conto del primo semestre 2009.

Alla predetta nota di reclamo l'intermediario non ha fornito specifico riscontro.

Il ricorrente ha, dunque, successivamente chiesto all'ABF di dichiarare l'obbligo di "restituzione ... con valuta 31 dicembre 2009 dell'importo di € 1.085,14" e di "riconoscimento dell'importo di € 542 a titolo di risarcimento danni", calcolato pari al 50% del suddetto credito vantato.



Il ricorrente ha motivato la richiesta di risarcimento facendo riferimento al recidivante comportamento della banca, alla mancata risposta al reclamo, e al “fastidio e l’irritazione dovuti al ripetersi del medesimo torto già subito”.

In sede di controdeduzioni, l’intermediario ha fatto presente di aver preso atto del proprio errore nel computo, e di aver già provveduto allo storno degli addebiti in esame ed al contestuale addebito dei corretti importi con medesima data di valuta delle operazioni non dovute.

La banca ha anche rimborsato al cliente € 20,00 per spese della presente procedura.

Con comunicazione del 20 maggio 2010, il ricorrente ha replicato alle controdeduzioni mantenendo ferma, nella sostanza, la richiesta di risarcimento del danno già avanzata nel ricorso, mentre ha dato atto della sopravvenuta rettifica delle scritturazioni del conto.

DIRITTO

Tanto premesso, rimane incontroverso che l’utilizzo del fido da parte del cliente è risultato sempre nei limiti dell’ammontare massimo concesso e che ciononostante gli interessi in “dare” sono stati calcolati all’indebito tasso di 9,50%.

E’ poi incontrovertibile che il ricorrente abbia ottenuto la ripetizione dell’indebito negli esatti termini della pretesa.

Pertanto, rimane *sub iudice* di stabilire se la reintegrazione patrimoniale piena debba essere anche seguita dall’irrogazione di una sanzione afflittiva del patrimonio dell’intermediario, con funzione non oltremodo riparatrice del depauperamento altrui ma soltanto punitiva della condotta illecita. E’ di tal fatta, invero, il tipo di danno ulteriormente preteso in giudizio; senonché, trattasi di un tipo di danno non implausibilmente accessibile, e però attualmente avulso dalla funzione che l’istituto propriamente svolge nell’ambito dell’ordinamento scritto di diritto civile.

Consegue da ciò che la domanda di risarcimento non è meritevole di accoglimento.

Cionondimeno, l’errata applicazione del tasso, reiterata nel tempo, induce il Collegio ad ascrivere alle istruzioni regolanti il sistema informatico aziendale la ragione della lite.

Al riguardo, è noto che la Banca d’Italia in materia di controlli interni prescrive che le banche, al fine di sana e prudente gestione, “si dotino di adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi coerentemente con la complessità e le dimensioni delle attività svolte”; e, in particolare, che le stesse “pongano in essere soluzioni organizzative che ... assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di *reporting* ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo”.

La fattispecie esaminata, di contro, fa dubitare dell’esatta osservanza delle norme di vigilanza, onde all’intermediario va rivolto il monito di favorire migliori relazioni con la clientela anche attraverso la focalizzazione progressivamente maggiore delle posizioni in ordine alle quali il malfunzionamento gestionale sia già stato rilevato e censito, e ciò indipendentemente dalla sequela di azioni corrispondentemente dovute sul piano dei rapporto di diritto civile.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 593 del 23 giugno 2010

P.Q.M

Il Collegio, rigettata la domanda di risarcimento, dichiara cessata la materia del contendere.

Delibera, allo stesso tempo, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI